

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PER IL PATROCINIO LEGALE
(approvato con provvedimento del Presidente del
Consiglio di Amministrazione n. 610 del 16/11/2020)



Sommario

	pag.
Art. 1 - Oggetto, Principi e Finalità	3
Art. 2 - Istituzione dell'elenco degli Avvocati	3
Art. 3 - Iscrizione nelle sezioni dell'elenco	4
Art. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco.....	6
Art. 5 - Formalizzazione degli incarichi mediante convenzioni.....	7
Art. 6 - Corrispettivi.....	8
Art. 7 - Cancellazione dall'elenco degli Avvocati	9
Art. 8 - Modalità di svolgimento degli incarichi	9
Art. 9 - Pubblicità.....	9
Art. 10 - Trattamento dei dati.....	10
Art. 11 - Norme di rinvio	10
Art. 12 - Entrata in vigore del Regolamento.....	10

Art. 1 - Oggetto, Principi e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri attraverso cui conferire, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del D. Lgs. 50 del 2016 e in linea con la sentenza della Corte di Giustizia Europea 6 giugno 2019 emessa nella causa C-264/18 singoli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente Autonomo Volturno S.r.l. (di seguito anche EAV) a professionisti esterni, nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico di patrocinio legale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità,

2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono i servizi legali individuati dall'articolo 17 comma 1 lett. d) n. 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016.

3. Ai fini della difesa tecnica EAV normalmente si avvale di propri dipendenti abilitati all'esercizio della professione di avvocato. È consentito affidare incarichi a professionisti esterni per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dall'Avvocatura interna nei seguenti casi:

- eccessivo carico di lavoro che renda difficoltoso seguire l'andamento della pratica, coincidenza e indifferibilità di altri impegni di lavoro o altre situazioni eccezionali congruamente motivate;
- procedure aventi ad oggetto materie di particolare complessità, delicatezza, rilevanza e interesse pubblico in ordine alle quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione;
- procedimenti di urgenza e cautelari ovvero pratiche che necessitino di procedere senza indugio;
- contenziosi giudiziali ed extragiudiziali connessi e, comunque, casi di evidente consequenzialità e complementarietà con procedure e/o pratiche già affidate a legali esterni;
- ogni altra situazione congruamente motivata richiedente attribuzione di un mandato congiunto o disgiunto a uno o più legali esterni.

4. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del D. Lgs. 50 del 2016, per i quali si applicano le norme previste per detti servizi dal D. Lgs. n. 50/2016.

5. Ente Autonomo Volturno si riserva di procedere, tramite le procedure previste dal D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 o dal Regolamento aziendale per l'affidamento di appalti sottosoglia comunitaria, alla stipula di accordi quadro per tipologie di contenziosi o per contenziosi seriali.

Art. 2 - Istituzione dell'elenco degli Avvocati

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali è istituito un apposito elenco di professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio legale innanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata alla Direzione Affari Legali e Generali, secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

2. L'elenco è distinto nelle sei seguenti sezioni:

Sezione A - Diritto Amministrativo;

Sezione B - Diritto Civile e Commerciale;

Sezione C - Diritto del Lavoro;

Sezione D - Diritto Penale;

Sezione E - Diritto Tributario;

Sezione F - Giovani avvocati.

Agli appartenenti alla Sezione F, in cui saranno iscritti i professionisti con meno di cinque anni di iscrizione all'Albo professionale degli avvocati, potranno essere affidati esclusivamente controversie civili, tributarie e relative a verbali di contravvenzioni, di valore determinato o determinabile non superiore a 5.200,00 euro, con esclusione delle cause di lavoro.

Le altre sezioni saranno suddivise in tre fasce di iscrizione, la prima per i professionisti iscritti all'Albo da cinque a dieci anni, la seconda per quelli iscritti all'Albo da oltre 10 anni, la terza per i professionisti abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori.

Agli iscritti alla prima fascia possono essere conferiti incarichi, rientranti nella sezione di iscrizione, per contenziosi di valore determinato o determinabile non superiore a 15.000 euro e per contenziosi di valore indeterminabile ma ritenuti di bassa complessità, a discrezione di EAV, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso.

Ai professionisti iscritti nella seconda fascia possono essere affidati incarichi, rientranti nella sezione di iscrizione, per contenziosi di valore determinato o determinabile non superiore a 260.000 euro e per contenziosi di valore indeterminabile che, a discrezione dell'Ente, non risultino di particolare importanza, tenuto conto dell'oggetto, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale.

Ai professionisti inseriti nella terza fascia possono essere affidati incarichi, rientranti nella sezione di iscrizione, senza alcun limite.

Ciascun professionista può essere inserito nell'elenco per massimo tre sezioni o come singolo o come facente parte di un'associazione professionale.

3. L'elenco ha validità di tre anni dalla data del provvedimento di approvazione del Presidente del C.d.A.

4. L'elenco viene aggiornato mensilmente; le domande pervenute nel corso del mese saranno esaminate entro la fine del mese successivo, ferma restando la validità triennale dell'elenco nella sua globalità.

5. L'iscrizione del professionista nell'Elenco non determinerà per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.

6. EAV si riserva la facoltà di affidare gli incarichi di cui trattasi anche a professionisti non iscritti nell'elenco, con affidamento diretto, esemplificativamente nei seguenti casi:

- affidamento di giudizi in gradi o fasi successive, per la necessità di assicurare continuità e uniformità nella difesa;
- affidamento di giudizi in materia assicurativa, quando essi vengono affidato a legali fiduciari della compagnia assicuratrice con oneri a carico della stessa;
- altri casi debitamente motivati.

Art. 3 - Iscrizione nelle sezioni dell'elenco

1. L'iscrizione avviene su domanda del professionista interessato, o del rappresentante dello studio associato, contenente l'indicazione delle sezioni (massimo tre) e della fascia in cui si desidera essere iscritto in relazione alle professionalità e/o specializzazioni risultanti dal proprio curriculum.

2. Requisiti per l'iscrizione:

a) Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;

a.1) per l'iscrizione nella Sezione F è sufficiente la mera iscrizione all'Albo professionale;

a.2) per l'iscrizione nella prima fascia di una qualsiasi altra sezione è richiesta un'anzianità di iscrizione di almeno cinque anni alla data di redazione della domanda;

- a.3) per l'iscrizione nella seconda fascia di una qualsiasi altra sezione è richiesta un'anzianità di iscrizione di almeno dieci anni alla data di redazione della domanda;
- a.4) per l'iscrizione nella terza fascia di una qualsiasi altra sezione è richiesta l'iscrizione nell'Albo Speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori;

b) Non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

c) Aver espletato, nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, incarichi, nel numero sotto specificato, di rappresentanza in giudizi per materie rientranti nella o in ciascuna delle sezioni in cui si richiede l'iscrizione:

- c1) almeno trenta incarichi nel triennio per la prima fascia;
- c2) almeno quaranta incarichi nel triennio per la seconda fascia;
- c3) almeno cinquanta incarichi nel triennio per la terza fascia.

Si terrà conto degli incarichi in corso nel triennio, indipendentemente dalla data di conferimento e dalla conclusione degli stessi

Il requisito del numero minimo di incarichi non è richiesto per l'iscrizione nella Sezione F di cui all'articolo 2;

d) non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

e) non trovarsi in situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi con l'Ente come previste dalle norme vigenti o dal codice deontologico forense;

f) essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio della professione forense, per un massimale di almeno 500.000 euro.

3. Alla domanda, contenente l'indicazione delle sezioni (massimo tre) e della fascia in cui si desidera essere iscritto, nonché specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/1993, s.m.i., corredata dalla fotocopia di un valido documento d'identità del dichiarante, dovrà essere unita la seguente documentazione:

a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, s.m.i., con cui il professionista attesti:

- 1) l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati, indicando la data di prima iscrizione e l'attuale Ordine di appartenenza;
- 2) l'iscrizione nell'Albo Speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori, se si chiede l'iscrizione nella terza fascia di una qualsiasi sezione;
- 3) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- 4) che, nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, ha espletato, indipendentemente dalla data di conferimento e dalla conclusione degli stessi, incarichi di rappresentanza in giudizi per materia rientranti nella o in ciascuna delle sezioni in cui si richiede l'iscrizione, indicando, l'oggetto degli stessi, il numero di RG e il Foro;
L'attestazione di cui al presente punto non è richiesta per l'iscrizione nella Sezione F;
- 5) di non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- 6) di non trovarsi in situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi con l'Ente come previste dalle norme vigenti o dal codice deontologico forense;
- 7) di essere in possesso di idonea polizza assicurativa, con massimale di almeno 500.000 Euro, per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni provocati nell'esercizio della professione forense;
- 8) numero di codice fiscale e partita I.V.A.;
- 9) curriculum vitae aggiornato alla data di presentazione della domanda. Il curriculum vitae

deve essere distinto in due sezioni: la prima di carattere generale, contenente dati anagrafici e recapiti; la seconda recante l'indicazione dei titoli di studio, dell'abilitazione e delle specializzazioni, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione di eventuali pubblicazioni, docenze, corsi frequentati, ecc.

b) dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione delle disposizioni e condizioni di cui al presente Regolamento e assunzione dell'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

c) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'EAV o in conflitto con gli interessi dell'Ente per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco;

d) dichiarazione di impegno a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di conferimento di incarico, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;

e) dichiarazione di accettazione, in caso di conferimento dell'incarico, alla decurtazione del compenso rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia 10/03/2014, n.55, s.m.i., secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

4. Per gli studi associati i suddetti requisiti dovranno essere posseduti dal legale che renderà la prestazione.

5. EAV si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione, valutando autonomamente le incompatibilità che si dovessero verificare durante il periodo di validità dell'elenco.

Art. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di conferire un incarico di patrocinio legale, come definito all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, è assunta con deliberazione del Presidente del C.d.A. dell'EAV;

2. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione con la quale, espressamente:

- conferma la permanenza, dal momento di presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco sino al momento di accettazione dell'incarico, di tutti i requisiti di iscrizione;
- si obbliga a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'EAV, per tutta la durata del rapporto instaurato;
- dichiara l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato.

3. Non possono essere incaricati professionisti che, in violazione del punto 3. c) del precedente art. 3, abbiano in corso incarichi contro l'EAV per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso EAV o che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi già loro affidati.

4. Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

5. Nell'affidamento degli incarichi, l'azione amministrativa si informa ai seguenti specifici criteri regolamentari:

a) sezione ed eventuale fascia di iscrizione;

b) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso

oggetto e precedentemente assolti;

c) principio di rotazione fra gli iscritti all'elenco;

d) esperienza e qualificazione professionale in relazione all'oggetto e all'incarico da affidare, così come deducibile dal curriculum allegato alla domanda di iscrizione;

e) foro di competenza della causa affidata.

6. Sono fatti comunque salvi i casi in cui eccezionali, specifiche e motivate esigenze tecnico-operative, o di convenienza economica, rendano necessarie opportune scelte diverse.

Art. 5 - Formalizzazione degli incarichi mediante convenzioni

1. Gli incarichi devono essere regolati da convenzioni.

2. La convenzione con la quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente indicare:

a) il valore della causa;

b) la facoltà di EAV di revocare l'incarico conferito, in considerazione del suo carattere fiduciario, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, rimborsando al professionista incaricato le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta;

c) il compenso professionale e le modalità di pagamento;

d) l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;

e) l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;

f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'EAV sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere, e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito nonché dei verbali di causa. L'aggiornamento potrà avvenire anche a mezzo posta elettronica certificata;

g) l'obbligo per il professionista di inviare, tutte le volte che venga richiesto, una dettagliata relazione sull'andamento processuale nonché sull'opportunità ed eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite;

h) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere ad EAV in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

i) l'obbligo per il professionista di fornire un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;

j) l'obbligo per il professionista di garantire la propria personale reperibilità, anche attraverso posta elettronica, e comunque mediante la comunicazione anche di un recapito telefonico mobile, nonché di recarsi presso la sede dell'EAV ogniqualvolta venga convocato per ragioni attinenti all'incarico affidato;

k) il divieto per il professionista di dichiararsi antistatario e di richiedere l'attribuzione delle spese legali;

l) l'obbligo del professionista di tenere indenne EAV da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico;

m) l'obbligo del professionista di informare per iscritto l'Ente della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal D. Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (decreto "del fare", convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98), e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20, nonché dell'obbligatorietà di esperimento, ai sensi dell'art. 5 comma 7, nei casi in cui il procedimento di mediazione sia condizione di

procedibilità della domanda giudiziale.

Nei casi previsti dalla legge, e dal presente articolo, per l'individuazione del Mediatore si procederà con apposita e separata disciplina;

- n) l'obbligo del professionista all'eventuale adeguamento del massimale della polizza professionale, di cui al punto 3. a) 7) dell'art. 3, al valore della controversia e l'obbligo di fornire, comunque, gli estremi della polizza sottoscritta.

Art. 6 - Corrispettivi

1. Il corrispettivo è determinato in maniera omnicomprendiva, secondo le modalità di seguito indicate.
2. La determinazione del compenso da corrispondere al professionista avverrà mediante applicazione delle voci e dei criteri previsti dal D.M. Giustizia 10/03/2014 n. 55, s.m.i., al cui valore complessivo saranno applicati gli sconti indicati nella seguente tabella.

Valore in euro	Fino a 26.000 e indeterminabile di bassa complessità	Da 26.001 a 52.000 e indeterminabile di media complessità	Da 52.001 a 260.000 e affari indeterminabile di alta complessità	Da 260.001 a 520.000 e affari indeterminabile di particolare importanza	Oltre 520.000
	20%	22,5%	25%	27,5%	30%

3. Oltre al compenso determinato in base ai precedenti criteri e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta una somma per rimborso spese forfetarie nella misura del 15 per cento del compenso per la prestazione.
4. Per le prestazioni in materia penale, qualora EAV rivesta nel procedimento la posizione di persona offesa, parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato, si applicano i parametri numerici previsti dalla tabella di cui al punto che precede. Negli altri casi il compenso determinato in applicazione delle norme previste dal D.M. 55/2014 sarà scontato del 30%.
5. In caso di trasferte, sarà riconosciuto un rimborso solo per località distanti almeno 300 chilometri da Napoli, secondo quanto prescritto all'art. 27 del D.M. n. 55/2014, con esclusione della maggiorazione a titolo di rimborso di spese accessorie del 10%, ed esclusivamente in caso di necessità di partecipazione ad udienze e per un massimo di tre trasferte annue per ciascun incarico.
6. La corresponsione dei corrispettivi verrà effettuata, salvo il rimborso delle spese vive, al termine dell'incarico. Può tuttavia essere previsto che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico con saldo, comunque, al termine di esso.
7. L'ammontare della somma corrisposta a titolo di acconto per onorario non dovrà superare il 20% del corrispettivo.
8. Nel caso in cui, in materia di lavoro, al medesimo legale vengano conferiti incarichi di rappresentanza e difesa dell'Ente in una pluralità di giudizi aventi identica situazione di diritto e analoga situazione di fatto (c.d. giudizi seriali), esclusivamente qualora gli stessi non vengano riuniti (fermo restando l'obbligo del professionista di richiederne la riunione secondo quanto già specificato all'art. 5, punto 2., lettera e, del presente Regolamento), il compenso per ogni giudizio successivo al terzo, determinato secondo quanto stabilito al punto 3 che precede, viene ulteriormente ridotto nella misura del 30 per cento.

9. Nel caso in cui sia necessario avvalersi di un domiciliatario per lo svolgimento dell'attività, la parcella sarà unica per il professionista incaricato che provvederà a sue cure e spese alla liquidazione dei compensi dello stesso.
10. Qualunque sia l'esito delle cause trattate, il compenso spettante al professionista si limiterà a quanto convenzionalmente stabilito. In caso di esito vittorioso del giudizio con spese a carico di controparte, il professionista incaricato, salvo diversa indicazione di EAV, dovrà provvedere all'escussione della controparte per il recupero di quanto liquidato, nulla più dovendo l'EAV, fatta salva l'eventuale differenza tra quanto convenzionalmente stabilito e quanto liquidato dal giudice adito, ovvero nel caso di infruttuosità dell'escussione di cui sopra.
11. Nel caso in cui il giudice adito liquidi un importo per spese di giudizio in favore di EAV superiore al compenso del professionista stabilito convenzionalmente, a questi sarà riconosciuto l'importo liquidato in sentenza. Il professionista provvederà a recuperare detto importo con diretta escussione della controparte; nel caso di infruttuosa escussione, EAV sarà tenuta al pagamento del solo l'importo stabilito nella convenzione di affidamento.

Art. 7 - Cancellazione dall'elenco degli Avvocati

É disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

Art. 8 - Modalità di svolgimento degli incarichi

1. Il Dirigente dell'ufficio interessato alla materia oggetto di contenzioso, trasmetterà alla Direzione Affari Legali e Generali la documentazione necessaria al professionista per la predisposizione degli atti relativi al giudizio, compresa una dettagliata relazione.
2. Firmata la convenzione di affidamento dell'incarico, il Dirigente agli Affari Legali e Generali trasmetterà al professionista tutti gli atti trasmessi dagli uffici che sembrano opportuni e necessari per la tutela degli interessi dell'Ente.
3. All'uopo gli uffici avranno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta necessaria per l'istruttoria delle pratiche, nei tempi strettamente necessari.
4. L'EAV è sollevato dal professionista incaricato da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

Art. 9 - Pubblicità

1. Per l'iscrizione nell'elenco ed al fine di assicurare la massima diffusione, EAV attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso sul portale Web dell'Ente, nell'Area acquisti - Bandi di gara.
2. Gli incarichi di cui al presente regolamento devono essere pubblicati, a cura del responsabile della Direzione Affari Legali e Generali, sul sito istituzionale - Sezione Amministrazione Trasparente - in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.
3. L'elenco dei professionisti è pubblico e liberamente consultabile sul sito internet dell'EAV. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art. 10 - Trattamento dei dati

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/1993, s.m.i.

Art. 11 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia e al codice deontologico forense.

Art. 12 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente Autonomo Volturno S.r.l.